

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro - Classif: P-I.1.a.e/2023/4

Regioni e Province Autonome Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

E, p.c.

Commissario straordinario alla PSA v.caputo@sanita.it; segr.cspsa@sanita.it

CEREP c/o IZS Umbria e Marche protocollo.izsum@legalmail.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – verifiche delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti siti in zone di restrizione e movimentazioni di suini ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Facendo riferimento all'argomento in oggetto si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.2/2023 (comma 1, lettera b, punto iv), l'eventuale proseguimento o ripresa dell'attività degli allevamenti siti all'interno di una zona infetta o zona di restrizione II per PSA, sono subordinati alla verifica, da parte dal Servizio Veterinario territorialmente competente, delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all' Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 (di seguito Regolamento), che per gli allevamenti commerciali deve ritenersi conclusa solo a seguito del caricamento delle check list adeguatamente compilate all'interno del sistema informativo Classyfarm.it.

Negli allevamenti siti in zone di restrizione II o zone infette, che intendono ripopolare con suini da ingrasso per macello, la Regione competente dovrà <u>preliminarmente verificare con il Servizio Veterinario territorialmente competente, la presenza di impianti di macellazione designati ai sensi dell'art. 44, par. 1 del Regolamento che accettano di ricevere i suini, prima di procedere con verifica delle misure di biosicurezza rafforzate e delle altre condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento.</u>

L'autorizzazione alla movimentazione in deroga dei suini verrà concessa dal Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo a quanto previsto dall'Ordinanza 2/2023 e dal D.lgs n.136/2022, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni generali e specifiche previste dal

Regolamento in base al tipo di movimentazione richiesto (verso macello o verso altri allevamenti). Tra queste, a mero titolo indicativo, oltre alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate, si ricorda l'esito favorevole della visita clinica effettuata dal Servizio Veterinario territorialmente competente nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui capi presenti in allevamento, che dovrà essere opportunamente inserito all' interno del campo note del modello di accompagnamento dei suini, al momento della validazione dello stesso.

Si ricorda inoltre di procedere al campionamento dei suini eventualmente trovati morti in allevamento, l'avvenuta designazione da parte della Regione dell'impianto di macellazione, l'adozione delle misure di biosicurezza durante tutte le fasi del trasporto canalizzato dei suini verso l'impianto, e la pulizia e disinfezione dei mezzi sotto il controllo o sotto la supervisione del Servizio Veterinario territorialmente competente.

Qualora durante il periodo di monitoraggio della malattia (ai sensi dell' Allegato II del Regolamento 2020/687 ultimi 15 giorni rispetto alla data prevista della movimentazione) non si registrino suini morti in allevamento, il Servizio Veterinario territorialmente competente dovrà effettuare, nei 7 giorni precedenti la movimentazione, un campionamento sui suini dell'allevamento tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, in misura tale da individuare almeno un livello di prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%". Il test da utilizzare è sempre il test RT-PCR.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale Dott. Pierdavide Lecchini *